



REGIONE CALABRIA GIUNTA REGIONALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

N. 54 DEL 10/10/2025

Oggetto: Accertamento sussistenza uso civico richiesto da Renantis Italia Srl. Esercizio poteri sostitutivi ex art. 16 L.R. 18/2007 nei confronti del Comune di Scandale (KR) - Nomina commissario ad acta.

Il Dirigente responsabile, previo controllo degli atti richiamati, attesta la regolarità amministrativa nonché la legittimità del decreto e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali.

Sottoscritto dal Direttore di Dipartimento
Dott.IIRITANO GIUSEPPE
(con firma digitale)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la normativa statale vigente in materia di Usi Civici ed in particolare:

- la legge 16 giugno 1927, n. 1766 di conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno;
- il R.D. 26 febbraio 1928, n. 332 di approvazione del regolamento per la esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici del Regno;
- la legge 11 giugno 1925, n. 988 di Conversione in legge del r.d.l. 15 luglio 1923, n. 1717, per la riforma delle disposizioni sulla affrancazione dei canoni, censi ed altre prestazioni perpetue;
- il R.D. 15 novembre 1925, n. 2180 con il quale è stata approvato il regolamento per la liquidazione delle competenze ai delegati tecnici, agli istruttori ed ai periti incaricati delle operazioni di riordinamento degli usi civici nel Regno;
- la legge 10 luglio 1930 n. 1078 rubricata "Definizione delle controversie in materia di usi civici";
- la legge 17 aprile 1957, n. 278 rubricata "Costituzione dei Comitati per l'amministrazione separata dei beni civici frazionali";
- l'art. 1, commi 1° e 3°, d.P.R. 15 gennaio 1972, n.11 ("Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di agricoltura e foreste, di caccia e di pesca nelle acque interne e dei personali ed uffici") che prevedono che: "Le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di agricoltura e foreste, caccia e pesca nelle acque interne, sono trasferite, per il rispettivo territorio, alle Regioni a statuto ordinario (...) e che: "in materia di usi civici, il trasferimento riguarda le funzioni amministrative: (...)"
- l'art. 66 (Agricoltura e Foreste), d.P.R. 24 Luglio 1977, n. 616 ha disposto ai commi 5, 6 e 7 che: "Sono trasferite alle regioni tutte le funzioni amministrative relative alla liquidazione degli usi civici, allo scioglimento delle promiscuità, alla verifica delle occupazioni e alla destinazione delle terre di uso civico e delle terre provenienti da affrancazioni, ivi comprese le nomine di periti ed istruttori per il compimento delle operazioni relative e la determinazione delle loro competenze. Sono altresì trasferite le competenze attribuite al Ministero, ad altri organi periferici diversi dallo Stato, e al commissario per la liquidazione degli usi civici dalla legge 16 giugno 1972, n. 1766, dal regolamento approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, dalla legge 10 giugno 1930, n. 1078, dal regolamento approvato con regio decreto 15 novembre 1925, n. 2180, dalla legge 16 marzo 1931, n. 377. L'approvazione della legittimazione di cui all'art. 9 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica d'intesa con la regione interessata";
- la Legge 8 luglio 1980, n. 319 concernente "Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria";
- la legge 8 agosto 1985, n. 431 (cd. Legge Galasso), Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale. Integrazioni dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616., ha sottoposto a vincolo paesaggistico, tra gli altri beni, le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate dagli usi civici;

- l'art. 142 d.lgs. 42 del 2004, prevede che: "sono comunque di interesse paesaggistico (...): h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate dagli usi civici";
- l'art. 4, comma 1, del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità. (T.U. ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA') "I beni appartenenti al demanio pubblico non possono essere espropriati fino a quando non ne viene pronunciata la sdeemanializzazione", ed i successivi commi 1 bis, 1 ter ed 1 quater 1, che disciplinano in particolare la compatibilità dell'opera pubblica o di pubblica utilità con i beni gravati da uso civico;
- la legge 20 novembre 2017 n. 168 e ss.mm.ii. concernente "Norme in materia di domini collettivi", in particolare l'art. 3 che disciplina i beni collettivi e stabilisce al comma 3 che: "Il regime giuridico (...) resta dell'inalienabilità, dell'indivisibilità, dell'inusucapibilità e della perpetua destinazione agro-silvo-pastorale", al comma 5 che "l'utilizzazione del demanio civico avviene in conformità alla sua destinazione e secondo le regole d'uso stabilite dal dominio collettivo" ed al comma 6 che "con l'imposizione del vincolo paesaggistico sulle zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'ordinamento giuridico garantisce l'interesse della collettività generale alla conservazione degli usi civici per contribuire alla salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio. Tale vincolo è mantenuto sulle terre anche in caso di liquidazione degli usi civici";

VISTA la normativa regionale vigente in materia di Usi Civici ed in particolare:

- la legge regionale 21 agosto 2007 n. 18, recante "Norme in materia di Usi Civici" e ss.mm.ii.;
- l'art. 14 comma 1 della l.r. 18/2007 e ss.mm.ii., il quale stabilisce che le funzioni amministrative in materia di usi civici sono delegate ai Comuni nel rispetto della normativa statale vigente e se le terre oggetto di usi civici sono comprese nel territorio di più Comuni, la funzione amministrativa compete a ciascun Comune in relazione alla parte di territorio di competenza;
- l'art. 16 comma 1 della l.r. 18/2007 e ss.mm.ii., il quale stabilisce che in caso di mancata attuazione da parte degli Enti locali delle funzioni e dei compiti conferiti, la Regione esercita il potere sostitutivo sugli Enti locali inadempienti;
- il regolamento di attuazione della l.r. 21 agosto 2007 n. 18 recante "Norme in materia di Usi Civici", n. 15 del 30 dicembre 2024;

DATO ATTO CHE con DGR n. 260 del 7 giugno 2025 recante "Accertamento sussistenza uso civico richiesto da Renantis Italia Srl. Esercizio poteri sostitutivi ex art. 16 L.R. 18/2007 nei confronti del Comune di Scandale (KR) - Nomina commissario ad acta", la Giunta regionale ha, tra l'altro, stabilito di "individuare la sig.ra LONGO MARIA ANNUNZIATA quale Commissario ad acta, ai sensi dell'art. 16 comma 3 della l.r. 18/2007 e ss.mm.ii., affinché, in sostituzione del Comune di Scandale (KR):

- *avvii il procedimento di nomina del perito istruttore demaniale ai sensi dell'art. 5 del previgente r.r. 15/2024, ai fini dell'accertamento della sussistenza o meno del vincolo di uso civico sui terreni interessati dal progetto di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica, denominato "Parco Eolico San Leone", di potenza pari a 74,4 MW accoppiato a un sistema di accumulo elettrochimico di energia (BESS) di potenza nominale pari a 10 MW e capacità di 40 MWh, nonché di tutte le opere e infrastrutture accessorie funzionali alla costruzione e all'esercizio dell'impianto, localizzato nei comuni di Scandale, Cutro, Crotone (KR);*
- *provveda al contestuale compimento di tutti gli atti amministrativi di competenza comunale fino alla conclusione del procedimento di nomina del perito istruttore demaniale ai sensi dell'art. 5 del regolamento regionale 15/2024";*

PRESO ATTO che il Dirigente Generale del Dipartimento proponente attesta che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di Legge e di Regolamento che disciplinano la materia ed, in specie, che sono state regolarmente acquisite le dichiarazioni di incompatibilità ed inconferibilità di cui all'art. 20 D.Lgs. n. 39 dell'8 aprile 2013, nonché di assenza di conflitti di interesse;

CONSIDERATO che la nomina di cui al presente atto, ai sensi dell'art 34, lett. e) dello Statuto Regionale, è di competenza del Presidente della Giunta Regionale;

DECRETA

Per le motivazioni in premessa espresse

DI NOMINARE la sig.ra LONGO MARIA ANNUNZIATA quale Commissario ad acta, ai sensi dell'art. 16, comma 3, della L.R. n. 18/2007 e successive modifiche e integrazioni, affinché, in sostituzione del Comune di Scandale (KR):

- avvii il procedimento di nomina del perito istruttore demaniale ai sensi dell'art. 5 del previgente r.r. 15/2024, ai fini dell'accertamento della sussistenza o meno del vincolo di uso civico sui terreni interessati dal progetto di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica, denominato "Parco Eolico San Leone", di potenza pari a 74,4 MW accoppiato a un sistema di accumulo elettrochimico di energia (BESS) di potenza nominale pari a 10 MW e capacità di 40 MWh, nonché di tutte le opere e infrastrutture accessorie funzionali alla costruzione e all'esercizio dell'impianto, localizzato nei comuni di Scandale, Cutro, Crotone (KR);
- provveda al contestuale compimento di tutti gli atti amministrativi di competenza comunale fino alla conclusione del procedimento di nomina del perito istruttore demaniale ai sensi dell'art. 5 del regolamento regionale 15/2024;

DI DARE ATTO, per come previsto con la Deliberazione di giunta regionale n. 260 del 7 giugno 2025 "che al Commissario ad acta spetta il compenso omnicomprensivo di euro 1.000,00 per come determinato nell'avviso pubblico Allegato "A" approvato con il decreto dirigenziale n. 7114 del 23/05/2024, con oneri finanziari a carico del Comune di Scandale (KR), fatte salve le responsabilità dei soggetti che hanno omesso o ritardato gli atti da compiere".

DI NOTIFICARE il presente provvedimento, a cura del Dipartimento "Agricoltura e Sviluppo Rurale", al Commissario ad acta nominato, al Comune di Scandale (KR), alla società interessata all'accertamento demaniale ed alla Corte dei Conti Calabria – Sezione giurisdizionale – Procura regionale.

DI DISPORRE la pubblicazione in formato aperto del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e la contestuale pubblicazione in formato aperto sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e nel rispetto delle disposizioni dl D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente.

-

IL Presidente.

Roberto Occhiuto

(con firma digitale)

(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del
D.lgs 82/2005 e s.m.i.)

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

OGGETTO Accertamento sussistenza uso civico richiesto da Renantis Italia Srl. Esercizio poteri sostitutivi ex art. 16 L.R. 18/2007 nei confronti del Comune di Scandale (KR) - Nomina commissario ad acta.

PARERE DI LEGITTIMITA' E DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Il Direttore Generale del Dipartimento DIPARTIMENTO AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente atto.

IL DIRETTORE GENERALE

Giuseppe Iiritano

Data 01/08/2025